Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 03 febbraio 2017 Prot. n. 827

DECRETO DI MODIFICA DEL

SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO N. 50 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano, approvato con D.D.G. *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* n. 10 del 20 gennaio 2011, in conformità con il D.P.R 8 luglio 2005, n. 212, ed adottato dal Conservatorio con Decreto Direttoriale (Direttore M° Sonia Bo) del 31 gennaio 2011 (prot. n. 371) a seguito di delibera del Consiglio Accademico del 13 gennaio 2011;

VISTA la nota prot. n. 29385 del 9 dicembre 2016 con la quale il *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* ha intimato al Conservatorio di Milano l'adeguamento dell'organizzazione dei Dipartimenti in coerenza con la tabella A dell'art. 5 del DPR 212/2005, riducendo i n. 13 Dipartimenti ai n. 7 previsti dalla normativa;

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio Accademico del 21 dicembre 2016;

VISTO quanto discusso nel Collegio dei professori del 13 gennaio 2017;

VISTA la nota del Conservatorio indirizzata al *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* in data 16 gennaio 2017, con protocollo in uscita n. 242;

VISTO il D.D. del *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* n. 226 del 31 gennaio 2017 che ha approvato la modifica del secondo comma dell'art. 50 del Regolamento Didattico come da seguente schema allegato allo stesso decreto:

Testo in vigore	**Testo modificato**
Art. 50 - Entrata in vigore ...omissis... 2. In prima applicazione i Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto indicato dall'Art. 22 dello Statuto e dalle delibere del Consiglio Accademico n.1 del 19/1/2009, n.1 del 7/10/2009. ...omissis...	**Art. 50 - Entrata in vigore** ...omissis... 2. I Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n° 212 "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508*", art. 5, tabella A. ...omissis...

VISTO l'art. 51 "*Modifiche al presente regolamento*" del Regolamento didattico;

DECRETA

la modifica del secondo comma dell'art. 50 del Regolamento Didattico secondo lo schema allegato al D.D. del *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* n. 226 del 31 gennaio 2017:

Testo in vigore	**Testo modificato**
Art. 50 - Entrata in vigore ...omissis... 2. In prima applicazione i Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto indicato dall'Art. 22 dello Statuto e dalle delibere del Consiglio Accademico n.1 del 19/1/2009, n.1 del 7/10/2009. ...omissis...	**Art. 50 - Entrata in vigore** ...omissis... 2. I Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n° 212 "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508*", art. 5, tabella A. ...omissis...

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento modificato diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

Milano, 03 febbraio 2017
Prot. n. 827

IL DIRETTORE
Cristina Frosini

CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" MILANO

In allegato:

1. Testo del Regolamento Didattico così come modificato dal presente decreto;
2. D.D. del *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* n. 226 del 31 gennaio 2017;
3. Delibera n. 3 del Consiglio Accademico del 21 dicembre 2016;
4. Nota del *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* prot. n. 29385 del 9 dicembre 2016;
5. DPR 212/2005, art. 5 tabella A.

ALLEGATI DEL

DECRETO DI MODIFICA DELLE TABELLE ANNESSE AL REGOLAMENTO DIDATTICO (PIANI DI STUDIO TRIENNI)

Prot. n. 827 del 3 febbraio 2017

1. Testo del Regolamento Didattico modificato
2. D.D. del Miur n. 226 del 31 gennaio 2017
3. Delibera n. 3 del Consiglio Accademico del 21 dicembre 2016
4. Nota del Miur prot. n. 29385 del 9 dicembre 2016
5. DPR 212/2005, art. 5 tabella A

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

REGOLAMENTO DIDATTICO

Versione aggiornata con i Decreti del Direttore:

Protocollo decreto	Data	Oggetto
7241	20 settembre 2016	Modifiche alla tabella riassuntiva dei piani dell'offerta didattica dei corsi di primo livello
7915	11 ottobre 2016	
9278	03 novembre 2016	
827	03 febbraio 2017	Modifica del comma 2 dell'art. 50

Parte I - Generalità e definizioni
Art. 1 - Generalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

Parte II - Autonomia didattica
Art. 4 - Titoli di studio e offerta formativa
Art. 5 - Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale
Art. 6 - Ordinamento dei corsi di studio
Art. 7 - Regolamento dei corsi di studio
Art. 8 - Attivazione, mantenimento e soppressione di corsi
Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche
Art. 10 - Propedeuticità e sbarramenti
Art. 11 - Convenzioni con istituti di pari livello
Art. 12 - Rilascio di titoli congiunti
Art. 13 - Didattica multimediale e a distanza
Art. 14 - Lingua d'insegnamento
Art. 15 - Attività di produzione e ricerca
Art. 16 - Attività formative propedeutiche
Art. 17 - Corsi di formazione permanente e ricorrente
Art. 18 - Corsi di formazione pre-accademici
Art. 19 - Programmazione didattica

Parte III - Organizzazione della didattica

Sezione I - Docenti
Art. 20 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici
Art. 21 - Verifica e valutazione delle attività didattiche
Art. 22 - Commissioni per gli esami di profitto
Art. 23 - Commissioni per la prova finale

Sezione II - Studenti

Art. 24 - Ammissione ai corsi di studio
Art. 25 - Esame di ammissione
Art. 26 - Debiti e ammissione condizionata
Art. 27 - Iscrizioni
Art. 28 - Iscrizione condizionata
Art. 29 - Fuori corso e ripetenza
Art. 30 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
Art. 31 - Crediti formativi accademici
Art. 32 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti
Art. 33 - Competenze linguistiche
Art. 34 - Esami e altre forme di verifica del profitto
Art. 35 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti
Art. 36 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero
Art. 37 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio
Art. 38 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi
Art. 39 - Trasferimenti
Art. 40 - Sospensione e rinuncia agli studi
Art. 41 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
Art. 42 - Iscrizione a corsi singoli
Art. 43 - Diritto allo studio
Art. 44 - Orientamento e tutorato
Art. 45 - Pubblicità degli atti
Art. 46 - Cooperazione internazionale

Parte IV - Regime transitorio
Art. 47 - Ordinamento previgente
Art. 48 - Opzione per i nuovi ordinamenti

Parte V - Norme finali
Art. 49 - Fonti normative pertinenti il Regolamento
Art. 50 - Entrata in vigore
Art. 51 - Modifiche al presente regolamento
Art. 52 Controversie

PARTE I - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano (di seguito denominato Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative e delle correlate attività di ricerca e produzione artistica del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti nella parte II del presente regolamento e sono riportati nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta dei Dipartimenti o delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dalla normativa in vigore;
b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) corsi di formazione musicale pre-accademici: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
f) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
g) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
i) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
j) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti;

k) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
l) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
m) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curriculum dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
n) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti il funzionamento dei singoli corsi di studio;
o) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
p) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
q) statuto: lo statuto del Conservatorio di Milano (approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);
r) struttura didattica: la struttura che elabora e programma l'offerta formativa;
s) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.
2. Il Conservatorio in prima applicazione attiva i Dipartimenti e le Scuole secondo quanto indicato nell'Art. 50, comma 3 del presente Regolamento.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative e di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti Scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche Scuole.

PARTE II - AUTONOMIA DIDATTICA

Art. 4 - Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
   a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
   b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
   c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
   d) diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;

e) diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca musicale di durata non inferiore a tre anni.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, storico-critico-analitico, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e musicale.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 5 - Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve avere conseguito 120 crediti, per quello di formazione alla ricerca 180 crediti.
3. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi; b) curriculum con durata pari al doppio di quella normale, per studenti che si qualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi".
4. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.
5. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto al Direttore, sentita la struttura didattica competente, la quale relazionerà sugli anni di iscrizione e la carriera svolta. Il Consiglio Accademico delibera in merito.

Art. 6 - Ordinamento dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui alla parte II del presente regolamento, elaborati e proposti dalle strutture didattiche competenti, sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale qualora necessaria.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio, determinano:
   a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative Scuole di appartenenza;
   b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curriculum;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. 11. 154 del 12 novembre 2009;
f) le ore di lezione frontale;
g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre a quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi; per ciascun corso di secondo livello deve trovare integrale riconoscimento dei crediti almeno un corso di primo livello.
4. Ulteriori corsi di studio oltre a quelli previsti nel presente regolamento, definiti con le medesime procedure, costituiscono integrazione al regolamento stesso. Il CdA è tenuto a verificare la congruità finanziaria dei nuovi corsi proposti.

Art. 7 - Regolamento dei corsi di studio

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento didattico e delle normative vigenti, sono proposti dalle strutture didattiche competenti, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.

Art. 8 - Attivazione, mantenimento e soppressione di corsi

1. Il Consiglio Accademico delibera l'attivazione dei corsi, compatibilmente con le risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione. L'attivazione è subordinata all'autorizzazione ministeriale, ove prevista.
2. Il Consiglio Accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e, anche su iniziativa delle strutture didattiche competenti, delibera il mantenimento o la disattivazione dei medesimi, tenuto conto delle risorse rese disponibili dal Consiglio d'Amministrazione.
3. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali prevalentemente individuali, lezioni frontali prevalentemente collettive, a gruppi, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone gli obblighi di frequenza nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia.
3. Le diverse attività formative, sulla base della normativa vigente, sono raggruppate in:
   a) Attività formative relative alla formazione di base;
   b) Attività formative caratterizzanti;
   c) Attività formative integrative o affini;
   d) Attività formative ulteriori;
   e) Attività formative a scelta dello studente;
   f) Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e alla;
   g) verifica della conoscenza della lingua straniera.
4. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio, di ricerca e di produzione artistica.
5. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'Art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi d'istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.
6. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 10 - Propedeuticità e sbarramenti

1. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa.
2. Per discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia superato l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Tuttavia l'accesso a ogni esame o verifica di annualità successive alla prima prevede inderogabilmente il superamento di quelli delle annualità precedenti.
3. Di norma non si può ripetere per più di una volta la frequenza della stessa disciplina nell'ambito del medesimo corso di studi.
4. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 11 - Convenzioni con istituti di pari livello

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello, nazionali e internazionali, al fine di:
   a) consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati;
   b) promuovere iniziative condivise di ricerca e di formazione, anche mediante;
   c) realizzare percorsi formativi congiunti, con conseguente rilascio del titolo;
   d) favorire la fruizione di specifici moduli formativi ovvero la possibilità della doppia frequenza, anche mediante;

e) adottare strumenti flessibili quali, ad esempio, il part-time opzionale da parte degli studenti;
f) favorire il reciproco affidamento di impegni didattici;
g) promuovere eventuali accordi di reciproca utilità per studenti e istituzioni.

Art. 12 - Rilascio di titoli congiunti

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
   a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
   b) i criteri e le modalità per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
   c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
   d) la composizione delle commissioni per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 13 - Didattica multimediale e a distanza

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 14 - Lingua d'insegnamento

1. La lingua d'insegnamento normalmente adottata è quella italiana.

Art. 15 - Attività di produzione e ricerca

1. Il Conservatorio promuove e realizza attività di produzione artistica e di ricerca proposte dalle strutture didattiche competenti ma anche da singoli docenti, in base alla programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.
2. A tal fine il Conservatorio può accedere anche a specifici finanziamenti nazionali e internazionali, pubblici e privati.
3. L'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti, può rientrare tra i compiti istituzionali dei docenti.

Art. 16 - Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio può organizzare corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi pre-accademici.
2. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio può rilasciare specifica attestazione.
3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è attribuita alle strutture didattiche competenti.

Art. 17 - Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Il Conservatorio può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi, seminari e masterclass per la formazione permanente e ricorrente, al fine di:
   a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
   b) favorire la crescita culturale;
   c) contribuire all'educazione e alla formazione musicale;
   d) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. Per le medesime finalità il Conservatorio può inoltre promuovere e realizzare attività formative finalizzate all'educazione degli adulti nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. Al termine dei corsi di cui ai commi precedenti il Conservatorio può, a richiesta, rilasciare agli interessati specifica attestazione.
4. L'attivazione dei corsi e delle attività di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18 - Corsi di formazione pre-accademici

1. Il Conservatorio ha facoltà di attivare corsi di formazione pre-accademica in applicazione della normativa vigente.
2. I corsi pre-accademici si articolano in livelli che coprono la formazione pre-accademica nei diversi ambiti disciplinari. Per ciascun livello sono definiti l'articolazione delle discipline, gli obiettivi di apprendimento e le corrispondenti modalità di verifica, anche intermedie.
3. Le modalità di funzionamento dei corsi pre-accademici sono definite in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.
4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, nonché la valutazione conseguita.
5. L'attestato di cui al comma 4 può essere rilasciato anche a soggetti esterni previo superamento delle prove previste. Le modalità di attuazione sono definite in sede di regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore. L'eventuale contribuzione è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
6. I corsi pre-accademici, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.
7. Per le scuole convenzionate con il Conservatorio la valutazione di cui al comma 4 può avvenire anche con commissioni della scuola integrate dalla presenza di uno o più commissari designati dal Conservatorio. Le condizioni sono disciplinate nelle apposite convenzioni approvate dai competenti organi accademici.

Art. 19 - Programmazione didattica

1. Il calendario accademico va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo ed è emanato dal Direttore, su delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 31 maggio.

2. Il Consiglio Accademico, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche competenti, fissa le linee di indirizzo della programmazione delle attività didattiche.
3. Il personale docente, nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative allo specifico stato giuridico, è tenuto a svolgere le attività didattiche nell'ambito del contesto programmatico e organizzativo deliberato dai competenti organi accademici.
4. Gli insegnamenti hanno di norma durata annuale o semestrale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. In casi particolari ulteriori attività di didattica finalizzata possono essere programmati nei periodi di interruzione delle normali attività didattiche.
6. Le sessioni d'esame, incluse le prove finali, sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere indetti più appelli.
7. Il Conservatorio pubblica il calendario degli esami con un anticipo di almeno quindici giorni.
8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; per gli studenti che, avendo già sostenuto tutti gli esami, dovessero iscriversi all'anno seguente per sostenere le sole prove finali, l'iscrizione per quest'ultimo anno avviene in forma agevolata.

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
SEZIONE I - DOCENTI

Art. 20 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, nel rispetto delle titolarità e delle norme vigenti, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico, su indicazione dei Dipartimenti, prese in esame anche eventuali contestazioni di singoli docenti; sulla base di detta attribuzione il Direttore effettua le nomine.
2. Oltre all'insegnamento spettante, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche competenti per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 21 - Verifica e valutazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio Accademico, acquisito il parere della Commissione per la qualità della didattica e della ricerca di cui all'Art. 23 dello Statuto, provvede periodicamente a prendere le iniziative più atte a garantire l'efficacia, la funzionalità e la qualità della didattica.

2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica.

Art. 22 - Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una Commissione che ne assicura la regolarità e, di norma, il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente e della tipologia di prove.
2. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti e, ove necessario, delle strutture didattiche competenti. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza. Le Commissioni sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato.
3. Il Presidente della Commissione coordina i lavori e assicura il regolare svolgimento dell'esame.
4. Possono far parte della Commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
5. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 23 - Commissioni per la prova finale

1. La prova finale si svolge in forma pubblica, di fronte ad una Commissione, costituita da non meno di cinque componenti, che ne assicura la regolarità.
2. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti, e sono composte dallo stesso o suo delegato, che le presiede, e devono comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, da almeno un docente della disciplina d'indirizzo e da uno o più professori del Conservatorio che assicurino trasversalità di rappresentanza delle diverse aree disciplinari.
3. Possono far parte delle Commissioni esperti della materia esterni all'istituzione.

SEZIONE II - STUDENTI

Art. 24 - Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello è riservata agli studenti che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio. In quest'ultimo caso possono essere previste particolari modalità organizzative che consentano agli studenti la contemporanea frequenza ai corsi della scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di Conservatorio (ordinamento previgente) congiunto a un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio conformemente alle linee guida definite dal CA.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello, di secondo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo o di diploma di Conservatorio (ordinamento previgente) congiunto a un diploma di scuola secondaria superiore.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o diploma di Conservatorio (ordinamento previgente). Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.
9. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività .
10. Il candidato che risulti idoneo ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato.
11. Il numero massimo di studenti iscrivibili ai corsi di studio è programmato dal Consiglio Accademico. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.

Art. 25 - Esame di ammissione

1. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria.
2. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singolo corso, è nominata dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti, ed è formata da almeno tre docenti. La commissione può essere integrata per la verifica delle conoscenze di base del candidato.

Art. 26 - Debiti e ammissione condizionata

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati attraverso la frequenza di apposite attività formative e il superamento delle relative verifiche proposte dai Dipartimenti o dalle strutture didattiche competenti e deliberate dal Consiglio Accademico.
2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da colmare con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati sulla base delle proposte dei Dipartimenti o delle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 27 - Iscrizioni

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione ed il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi stabiliti dal calendario accademico.

Art. 28 - Iscrizione condizionata

1. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la sola prova finale nella sessione invernale. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata entro tale sessione.
2. Entro il successivo mese di aprile, conseguito il titolo, gli studenti devono perfezionare l'iscrizione e provvedere al versamento del saldo dei contributi; in caso contrario decadono a tutti gli effetti dall'iscrizione condizionata, incluso il diritto alla frequenza, senza rimborso degli importi versati.

Art. 29 - Fuori corso e ripetenza

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa di norma non più di una volta. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente a tempo pieno che, pur avendo completato gli anni di iscrizione della durata normale del corso, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici (per un totale complessivo pari al doppio della durata normale del corso) per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente "fuori corso".
3. Sia lo studente che si iscrive come "fuori corso" che lo studente "non impegnato a tempo pieno negli studi", possono eccezionalmente prorogare, salvo disponibilità, il loro diritto di frequenza alle lezioni per un massimo di un anno.
4. Lo studente che, anche dopo aver usufruito eventualmente della proroga di cui al precedente comma, non concluda il corso di studi o che non attivi sei mesi prima della scadenza dei termini indicati le procedure di sospensione o rinuncia prevista dall'Art. 40 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.

Art. 30 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curriculum di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico.
7. Dette modifiche saranno approvate dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 31 - Crediti formativi accademici

1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teoriche o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 32 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
   a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
   b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
   c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente e giudicate congrue dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente;
   d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione. Il riconoscimento dei crediti per queste attività spetta ai Dipartimenti o alle strutture didattiche competenti, i quali debbono espletare questo compito entro metà ottobre, previa richiesta da parte dello studente con apposito modulo. In tal modo lo studente potrà compilare il proprio piano degli studi in modo adeguato. Per i nuovi iscritti il riconoscimento di questi crediti formativi verrà effettuato entro il mese di novembre: in tal modo lo studente iscritto al primo anno dei corsi dell'Alta Formazione potrà presentare il proprio piano degli studi in modo adeguato.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, i Dipartimenti o le strutture didattiche pertinenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
   a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
   b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
   c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 33 - Competenze linguistiche

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua comunitaria, oltre all'italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.
3. L'ammissione degli studenti stranieri é sottoposta alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso di esito parzialmente negativo della verifica viene loro attribuito un debito formativo da assolvere con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relativi esami.

Art. 34 - Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.

2. E' consentito lo svolgimento dell'esame, se previsto, al termine del corso, anche fuori dalla sessione d'esami più vicina temporalmente, purché si programmi la data di svolgimento dell'esame prima dell'inizio del corso stesso e ne sia data ampia pubblicità nei tempi e nei modi più adeguati. Dalla sessione d'esami successiva, l'esame di questa disciplina dovrà essere svolto come da prassi (all'interno del periodo della sessione d'esami).
3. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
4. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
5. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche competenti potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
6. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici (dal piano dell'offerta formativa della singola Scuola), le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
7. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi e se la votazione viene accettata dallo studente. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
8. Lo studente ha facoltà di rifiutare il voto proposto dalla commissione; in tal caso l'esame si potrà ripetere; in tal caso la votazione dell'esame viene riportata soltanto sul verbale come "non accettata" dallo studente, ma non viene riportata sul libretto.
9. Lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame.
10. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento dell'identità, quale attestazione di presenza alla prova.
11. Il regolamento didattico può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
12. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica.
13. La votazione, se accettata dallo studente, è riportata a cura del presidente della commissione esaminatrice sul libretto dello studente.
14. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 35 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, può contribuire alla maturazione dei crediti.
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curriculum dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.
3. La partecipazione degli studenti ad attività di formazione didattica, artistica e di produzione esterna al Conservatorio deve essere autorizzata dal Direttore, sentito il

Dipartimento o la struttura didattica competente e non deve comunque confliggere con le attività didattiche, di produzione e ricerca del Conservatorio medesimo.

Art. 36 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono di norma riconosciuti allo studente in base a:
   a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
   b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
   c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
   d) tirocinio e altre attività formative.
4. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, viene effettuato il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
5. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle modalità di trasformazione previste dal sistema ECTS.

Art. 37 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi, meno quelli previsti per la prova finale.
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere interpretativo-esecutivo, compositivo o analitico-critico-musicologico, inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti delle singole Scuole; di norma la prova finale non può essere ripetuta.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative; il voto finale non può essere rifiutato.
5. La media ponderata è calcolata nel seguente modo:
   a) per ogni esame superato si moltiplica il voto ottenuto per il numero di crediti complessivi attribuiti alla disciplina;
   b) la somma dei punteggi così ottenuti fornisce la sommatoria VC=Voto Crediti;
   c) le valutazioni di idoneità, l'assolvimento di eventuali debiti formativi e la verifica della conoscenza della lingua straniera non influiscono sul calcolo della media;
   d) la somma del numero di crediti degli esami sostenuti fornisce la sommatoria dei crediti SC;

e) la divisione di VC per SC fornisce la media ponderata.

6. Eventuali lodi verranno conteggiate, ciascuna, come singoli punti aggiuntivi da moltiplicarsi per il numero di CF complessivi attribuiti alla disciplina.
7. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
8. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
9. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
10. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 38 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

1. Lo studente di un corso accademico di primo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti o le strutture didattiche competenti.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

Art. 39 - Trasferimenti

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio.
2. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio. L'accoglimento è subordinato al nulla osta dell'Istituzione di provenienza.
3. I trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio Accademico; si prevede comunque un esame di idoneità.
4. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, viene determinato l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
5. Possono essere previste eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
6. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di selezione ai fini dell'ammissione.

Art. 40 - Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri, o per altri documentati motivi. La sospensione è concessa dal Direttore. La riammissione è concessa fatta salva l'effettiva disponibilità del posto.
2. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.
3. Qualora sia accordata la sospensione degli studi, il mantenimento del posto, valutate la domanda di sospensione e la situazione delle iscrizioni, può essere concesso dal Direttore sentito il Consiglio Accademico. In tal caso lo studente è tenuto a versare l'importo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio, con regolare esame di ammissione.
5. Conseguentemente alla rinuncia esplicita dello studente, il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
7. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro sei mesi dalla scadenza dei termini è considerato rinunciatario.

Art. 41 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentito il Dipartimento o la struttura didattica competente.

Art. 42 - Iscrizione a corsi singoli

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalitàe nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano i Dipartimenti o le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.
2. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea non in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari, non iscritti ad alcun corso di

studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a eventuali corsi liberi attivati nel Conservatorio nell'ambito dei corsi pre-accademici o finalizzati alla successiva iscrizione al Biennio o finalizzati ad altre forme di educazione musicale, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti.

3. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio Accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 43 - Diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti ai corsi superiori di primo e secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.
2. Il Conservatorio assicura la migliore integrazione agli studenti diversamente abili.

Art. 44 - Orientamento e tutorato

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.
3. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.
5. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili anche attraverso l'attivazione di progetti speciali.

Art. 45 - Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
   a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
   b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
   c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
   d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
   e) le norme relative alle frequenze;
   f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
   g) il calendario accademico;

h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
i) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Entro l'apertura delle iscrizioni ai Diplomi Accademici di I livello il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline, ed eventuali ulteriori informazioni.
5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Art. 46 - Cooperazione internazionale

1. Il Conservatorio partecipa alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dal Life Long Learning Programme dell'Unione Europea.
2. Gli studenti, i docenti ed il personale amministrativo e gli studenti hanno diritto di partecipare alle iniziative secondo le modalità indicate nei singoli bandi pubblicati dal Conservatorio.

PARTE IV - REGIME TRANSITORIO

Art. 47 - Ordinamento previgente

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore. Tali studenti hanno diritto, nel caso intendano iscriversi al diploma accademico di Secondo Livello, all'iscrizione condizionata nei termini previsti dal presente regolamento per gli studenti dei Corsi Accademici di Primo Livello.

Art. 48 - Opzione per i nuovi ordinamenti

1. E' garantita la facoltà per gli studenti iscritti al previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di I livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.
2. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico. I Dipartimenti o le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico, nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

PARTE V - NORME FINALI

Art. 49 - Fonti normative pertinenti il Regolamento

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.
2. I Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n° 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508", art. 5, tabella A.
3. Specifiche modalità organizzative e di funzionamento relative a particolari aspetti della didattica, della produzione artistica e della ricerca possono essere disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 51 - Modifiche al presente regolamento

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico nel rispetto delle norme statutarie, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dal Collegio dei Professori, dai Dipartimenti, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli Studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, deliberata dal Consiglio Accademico nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento e con delibera del Consiglio d'Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 52 - Controversie

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PIANI DELL'OFFERTA DIDATTICA DEI CORSI DI PRIMO LIVELLO

In vigore dall'a.a. 2016/2017 ex Decreto del Direttore del 03 novembre 2016 prot. n. 9278

	Scuola	Corso	Codice
1	Arpa	Arpa	DCPL/01
2	Arpa	Arpa rinascimentale e barocca	DCPL/02
3	Jazz	Basso elettrico	DCPL/03
4	Basso tuba	Basso tuba	DCPL/04
5	Jazz	Batteria e percussioni jazz	DCPL/05
6	Canto	Canto	DCPL/06
7	Jazz	Canto jazz	DCPL/07
8	Canto	Canto rinascimentale e barocco	DCPL/08
9	Chitarra	Chitarra	DCPL/09
10	Jazz	Chitarra jazz	DCPL/10
11	Clarinetto	Clarinetto	DCPL/11
12	Jazz	Clarinetto jazz	DCPL/12
13	Clarinetto	Clarinetto storico	DCPL/13
14	Clavicembalo	Clavicembalo e tastiere storiche - indirizzo Maestro al cembalo	DCPL/14
15	Clavicembalo	Clavicembalo e tastiere storiche - indirizzo Esecutivo	DCPL/14
16	Clavicembalo	Clavicembalo e tastiere storiche - indirizzo Fortepiano	DCPL/14
17	Composizione	Composizione	DCPL/15
18	Composizione	Composizione - indirizzo Scienze storiche, critiche e analitiche della musica (Musicologia)	DCPL/15
19	Composizione	Composizione - indirizzo Musica applicata alle immagini	DCPL/15
20	Contrabbasso	Contrabbasso	DCPL/16
21	Jazz	Contrabbasso jazz	DCPL/17
22	Flauto dolce	Cornetto	DCPL/18
23	Corno	Corno	DCPL/19
24	Corno	Corno naturale	DCPL/20
25	Didattica della musica e dello strumento	Didattica della musica - indirizzo Strumento	DCPL/21
26	Didattica della musica e dello strumento	Didattica della musica - indirizzo Canto	DCPL/21
27	Direzione d'orchestra	Direzione d'orchestra	DCPL/22
28	Eufonio	Eufonio	DCPL/23
29	Fagotto	Fagotto	DCPL/24
30	Fagotto	Fagotto barocco	DCPL/25
31	Fisarmonica	Fisarmonica	DCPL/26
32	Flauto	Flauto	DCPL/27
33	Flauto dolce	Flauto dolce	DCPL/28
34	Flauto dolce	Flauto traversiere	DCPL/29
35	Liuto	Liuto	DCPL/30
36	Pianoforte	Maestro collaboratore	DCPL/31
37	Mandolino	Mandolino	DCPL/32
38	Musica corale e direzione di coro	Direzione di coro e composizione corale	DCPL/33

39	Musica elettronica	Musica elettronica	DCPL/34
40	Musica elettronica	Musica elettronica - indirizzo Video e Multimedialità	DCPL/34
41	Musica elettronica	Musica elettronica - indirizzo Regia del suono	DCPL/34
42	Musica elettronica	Musica elettronica - indirizzo Composizione Elettroacustica	DCPL/34
43	Musica vocale da camera	Musica vocale da camera - indirizzo: Cantanti	DCPL/35
44	Musica vocale da camera	Musica vocale da camera - indirizzo: Pianisti	DCPL/35
45	Oboe	Oboe	DCPL/36
46	Oboe	Oboe barocco e classico	DCPL/37
47	Organo e Composizione organistica	Organo	DCPL/38
48	Pianoforte	Pianoforte	DCPL/39
49	Jazz	Pianoforte jazz	DCPL/40
50	Saxofono	Saxofono	DCPL/41
51	Jazz	Saxofono jazz	DCPL/42
52	Strumentazione per banda	Strumentazione per orchestra di fiati	DCPL/43
53	Percussioni	Strumenti a percussione	DCPL/44
54	Jazz	Tastiere elettroniche	DCPL/45
55	Tromba	Tromba	DCPL/46
56	Jazz	Tromba jazz	DCPL/47
57	Tromba	Tromba rinascimentale e barocca	DCPL/48
58	Trombone	Trombone	DCPL/49
59	Jazz	Trombone jazz	DCPL/50
60	Trombone	Trombone rinascimentale e barocco	DCPL/51
61	Viola	Viola	DCPL/52
62	Viola da gamba	Viola da gamba	DCPL/53
63	Violino	Violino	DCPL/54
64	Violino	Violino barocco	DCPL/55
65	Jazz	Violino jazz	DCPL/56
66	Violoncello	Violoncello	DCPL/57
67	Violoncello	Violoncello barocco	DCPL/58
68	Musica elettronica	Tecnico del suono	DCPL/61
69	Jazz	Composizione jazz	DCPL/64

Legenda:

In rosso sono indicati i corsi di nuova attivazione, con decorrenza dall'a.a. 2016/2017, introdotti dal D.D. MIUR n. 1672 del 29 agosto 2016 - v. decreto Direttore Conservatorio prot. n. 7241 del 20 settembre 2016

In verde sono indicati i corsi già attivi prima dell'a.a. 2016/2017 che (a decorrere dall'a.a. 2016/2017) sono stato modificati con D.D. MIUR n. 1679 del 29 agosto 2016 - v. decreto Direttore Conservatorio prot. n. 7241 del 20 settembre 2016

In blu sono indicati i corsi già attivi prima dell'a.a. 2016/2017 che (a decorrere dall'a.a. 2016/2017) sono stato modificati con D.D. MIUR n. 2033 del 30 settembre 2016 - v. decreto Direttore Conservatorio prot. n. 7915 del 11 ottobre 2016

In viola sono indicati i corsi di nuova attivazione, con decorrenza dall'a.a. 2016/2017, introdotti dal D.D. MIUR n. 2036 del 30 settembre 2016 - v. decreto Direttore Conservatorio prot. n. 7915 del 11 ottobre 2016

In arancione sono indicati i corsi già attivi prima dell'a.a. 2016/2017 che (a decorrere dall'a.a. 2016/2017) sono stato modificati con D.D. MIUR n. 2287 del 24 ottobre 2016 - v. decreto Direttore Conservatorio prot. n. 9278 del 03 novembre 2016

All. 2

CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" - MILANO

Documento in allegato protocollato in data 02/02/2017

N° di Protocollo - 788 -

Oggetto: Approvazione Regolamento Didattico
Data Documento: 02/02/2017
Inserito da: Utenza 239 (Ufficio Protocollo)
Sottoclassificazione 1: DIRETTORE
Sottoclassificazione 2:
Sottoclassificazione 3:
Sottoclassificazione 4:
Mittente\Destinatario: MIUR
Mezzo invio\ricezione: posta pec

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto 📎 della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu *Documenti\Allegati file*.

0000788	2017	02022017	1
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.

PROTOCOLLO IN USCITA
738 DEL 2/2/2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 4°
Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM

Al Direttore
Del Conservatorio di musica
"Giuseppe Verdi"
Via Conservatorio, 12
20122 MILANO

OGGETTO: D.D. 31/01/2017, n. 226: Approvazione Regolamento Didattico.

Si trasmette copia conforme all'originale del Decreto Direttoriale del 31/01/2017, n. 226 con il quale è stato approvata la modifica al Regolamento didattico di codesta istituzione

IL DIRIGENTE
dott.ssa Clelia CAIAZZA

Firmato digitalmente da
CAIAZZA CLELIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

Il responsabile del procedimento: stefania.moreno@miur.it tel +39 06 58497407

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio4@miur.it
Tel. +39 06 9772 7407 C.F.: 80185250588

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'art.10 del citato D.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che i predetti Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio adottati dalle Istituzioni sono approvati dal Ministero;

VISTO il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale, in applicazione dell'art. 3 quinquies del D.L. 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il Decreto ministeriale 30 settembre 2009, n 124, con il quale, in applicazione dell'art. 3 quinquies del D.L. 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n.119 che modifica ed integra il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n.120 che modifica ed integra il decreto ministeriale 124/09 di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto ministeriale 23 novembre 2009, n. 154, con in il quale è stata definita, in applicazione dell'art. 6 - comma 3 - del citato D.P.R. n. 212/2005, la frazione dell'impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nei Conservatori e negli Istituti musicali pareggiati;

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 50 - Entrata in vigore ...omissis... 2. In prima applicazione i Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto indicato dall'Art. 22 dello Statuto e dalle delibere del Consiglio Accademico n.1 del 19/1/2009, n.1 del 7/10/2009. ...omissis...	**Art. 50 - Entrata in vigore** ...omissis... 2. I Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n° 212 "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508*", art. 5, tabella A. ...omissis...

All. 3

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

DELIBERE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DEL 21 DICEMBRE 2016

DELIBERA N. 3 DEL 21 DICEMBRE 2016

Il Consiglio Accademico,

VISTO il DPR 8 luglio 2005, n° 212 "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508*", e segnatamente l'art. 5 e la tabella A che prevedono la suddivisione delle diverse Scuole dei Conservatori in sette Dipartimenti;

CONSIDERATO il carattere sperimentale delle delibere del Consiglio Accademico del 19 gennaio 2009 e 07 ottobre 2009, che avevano introdotto gli attuali tredici Dipartimenti con scadenza al mese di giugno 2010;

LETTA la nota Miur n. 29385 del 9 dicembre 2016;

delibera di sottoporre al Ministero la seguente modifica del comma 2 dell'art. 50 del *Regolamento didattico*, al fine di organizzare le diverse Scuole di questo Conservatorio all'interno dei sette Dipartimenti previsti dalla tabella A dell'art. 5 del DPR 212/2005:

Testo in vigore	**Proposta di modifica**
Art. 50 - Entrata in vigore ...omissis... 2. In prima applicazione i Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto indicato dall'Art. 22 dello Statuto e dalle delibere del Consiglio Accademico n.1 del 19/1/2009, n.1 del 7/10/2009. ...omissis...	**Art. 50 - Entrata in vigore** ...omissis... 2. I Dipartimenti sono attivati nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n° 212 "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508*", art. 5, tabella A. ...omissis...

La presente proposta di modifica viene deliberata ai sensi del c. 1 dell'art. 51 "*Modifiche al presente regolamento*" del *Regolamento didattico*.
Il Consiglio ritiene che, successivamente all'approvazione ministeriale, la modifica all'art. 50 del *Regolamento didattico* debba entrare in vigore fin dal presente anno accademico sussistendo il requisito di urgenza previsto dal c. 3 dell'art. dell'art. 51 "*Modifiche al*

presente regolamento", ove si legge: *"Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico"*.

L'urgenza, infatti, è motivata dalla necessità di adeguare l'attuale organizzazione didattica del Conservatorio con quanto previsto dalla normativa generale, così come indicato dal Ministero con la citata nota del 9 dicembre 2016, nonché dalla necessità di procedere con l'elezione dei nuovi Coordinatori di Dipartimento.

Il Presidente del Consiglio Accademico
Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini

MIUR.AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE(U).0029385.09-12-2016

All. 4

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore
Uff. IV

Al Direttore del Conservatorio
"Giuseppe Verdi" Cristina Frosini
Via Conservatorio, 12
20122 Milano
pec: conservatoriomilano@pec.it

Oggetto: richiesta di adeguamento del numero dei dipartimenti *ex* art. 5 D.P.R. 212/2005 (Tabella A)

Con la presente si comunica che a seguito di accertamenti svolti dal MIUR relativamente a quel che concerne l'ordinamento didattico generale dei Conservatori di Musica, è stata riscontrata la difformità del regolamento interno del Conservatorio Giuseppe Verdi nella parte in cui prevede n. 13 dipartimenti.
In proposito giova rammentare che il D.P.R. 212/2005 art. 5 (tabella A) prevede che l'organizzazione dei Conservatori si componga di n. 7 dipartimenti.
Pertanto considerata tale premessa, si intima codesta Istituzione di provvedere prontamente a conformarsi alla normativa sopra richiamata, la quale, si precisa, non può essere in alcun modo derogata, abrogata o modificata da delibere del Consiglio Accademico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it
C.F.: 80185250588

All. 5

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212

(in GU 18 ottobre 2005, n. 243)

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508

Tabella A
(prevista all'art. 5, comma 1)

CONSERVATORI DI MUSICA

DIPARTIMENTI	SCUOLE
Canto e teatro musicale	Canto
	Musica vocale da camera
Nuove tecnologie e linguaggi musicali	Jazz
	Musica elettronica
Strumenti a fiato	Clarinetto
	Corno
	Fagotto
	Flauto
	Oboe
	Tromba
	Trombone
	Saxofono
	Basso Tuba
	Flauto dolce
Strumenti a tastiera e a percussione	Clavicembalo
	Organo e Composizione organistica
	Pianoforte
	Strumenti a percussione
	Fisarmonica
Strumenti ad arco e a corda	Arpa
	Chitarra
	Contrabbasso
	Viola
	Violino
	Violoncello
	Liuto
	Mandolino
	Viola da gamba
Teoria e analisi, composizione e direzione	Composizione
	Composizione Polifonica Vocale
	Direzione d'orchestra
	Musica Corale e Direzione di Coro
	Strumentazione per banda
Didattica	Prepolifonia
	Didattica della musica e dello strumento